

dott. Guido TOMAZZOLI
NOTAIO
Viale Gioacchino Rossini n. 7 - 00198
ROMA
Tel. 06/84.13.829 r.a.

REPERTORIO N. 16.767

RACCOLTA N. 5.879

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di dicembre, in Roma, alla Piazza dei Cavalieri di Malta n. 2, presso la sede dell'Istituto di che appresso, quivi richiesto, alle ore sedici e minuti cinquanta. -----

----- (Roma, 18/12/2015, ore 16,50) -----

Innanzi a me dottor Guido TOMAZZOLI, notaio in Roma, con studio al Viale Gioacchino Rossini n. 7, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia. -----

----- E' presente il professor: -----

- Paolo SOMMELLA, nato a Roma il 9 ottobre 1940 e domiciliato, per la carica, in Roma, presso la sede dell'Istituto, appresso indicata, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, nella sua qualità di presidente, e legale rappresentante, dello: -----

- "Istituto Nazionale di Studi Romani - onlus" con sede in Roma, alla Piazza dei Cavalieri di Malta n. 2, eretto in Ente Morale con R.D. n. 369 del 21 febbraio 1926 ed iscritto al Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Roma al n. 6/2006, oltre che nel Registro delle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate di Roma al n. 4090046, avente il seguente numero di codice fiscale 80045010586 ed il numero di Partita IVA 02117071007 - in seguito, per brevità, anche solo "Istituto" - che chiede a me notaio di assistere all'Assemblea straordinaria dei Soci di detto Istituto e redigerne il relativo verbale, unicamente e relativamente al primo punto in discussione dell'appresso riportato ordine del giorno. ----
Lo stesso Presidente dichiara essere qui riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta quella indetta, in prima convocazione, ieri per le ore quattordici e minuti trenta, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: -----

1. Modifiche allo Statuto dell'Istituto. -----


Io, notaio, aderisco alla richiesta fattami e do atto di quanto segue. -----

Assume la presidenza dell'Assemblea, su designazione unanime degli altri intervenuti, oltre che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del vigente Statuto, il richiedente, professor Paolo SOMMELLA, il quale, dopo aver constatato e dato atto: -

- che detta Assemblea straordinaria è stata convocata, nelle forme e nei termini previsti dal combinato disposto degli artt. 9 e 21 del vigente Statuto, anche previa espressa richiesta scritta, fatta in tal senso, da numero 21 (ventuno) Soci, pervenuta all'ufficio di presidenza il 27 novembre ultimo scorso; -----

- che sono personalmente presenti e o rappresentati numero 35 (trentacinque) Soci sui complessivi numero 57 (cinquanta-

Registrato a Roma 5
il 21 dicembre 2015
al n. 17192
serie 1/T
Euro 200,00



sette) Soci ordinari, onorari, benemeriti ed emeriti facenti parte dell'Istituto ed aventi diritto di voto, giusta le risultanze del foglio presenze, in atti dell'Istituto; -----

- che, per la Giunta Direttiva, sono presenti, oltre ad esso presidente, quale presidente dello stesso Istituto, i consiglieri signori: -----

- Luciano PALERMO, Vice Presidente, e Mario CARAVALE, Letizia ERMINI PANI, Antonio MARCHETTA ed Alberto WHITE; -----

- che, per il Collegio dei Revisori, sono presenti i signori Michele COCCIA e Pasquale SMIRAGLIA; -----

- che è presente, come sopra detto, il Presidente dell'Istituto in persona di esso comparente, che -----

----- DICHIARA -----

validamente costituita la presente Assemblea, ex art. 9 del vigente Statuto, e pertanto atta a deliberare anche sul punto dell'ordine del giorno sopra riportato. -----

Quindi, passando alla discussione di detto punto all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola e preliminarmente fa presente all'Assemblea che - ai sensi dell'art. 21 del vigente Statuto, le modifiche al presente Statuto sono state richieste, come sopra detto, da almeno quindici Soci dello stesso Istituto e le stesse modifiche sono state comunicate a tutti i Soci dell'Istituto mediante invio, unitamente all'avviso di convocazione della presente Assemblea, dei due testi a fronte, ossia di quello vigente e di quello del quale si propone l'approvazione nel corso della presente Assemblea. -----

Dette modifiche, continua il Presidente, che non alterano gli scopi istituzionali dell'Istituto stesso - che, nel rispetto della non lucrosità ed a fini di utilità sociale, continuerà a promuovere e favorire iniziative scientifiche, culturali ed artistiche riguardanti Roma - sono per la maggior parte più formali che sostanziali, poiché si è deciso di spostare e/o accorpare o dividere il contenuto dei vecchi articoli, mentre quelle più sostanziali sono volte soprattutto a:

- disciplinare i rapporti tra l'Istituto Nazionale di Studi Romani ed altri Enti eventualmente istituiti od ospitati presso la sede di Piazza dei Cavalieri di Malta 2; -----

- abolire la qualifica di Socio benemerito ed istituire la categoria degli Amici benemeriti; -----

- rideterminare in 20 il numero massimo dei Soci onorari ed emeriti; -----

- ridefinire la durata del mandato del Presidente e dei componenti la Giunta Direttiva, riducendolo da quattro a tre anni e - nel contempo - portare la rieleggibilità del Presidente e dei Consiglieri ad un massimo di tre mandati se consecutivi; -----

- aumentare da una a due le deleghe conferibili ai Soci presenti all'Assemblea; -----

- costituire articoli specifici per i Corrispondenti scienti-

fici e per gli Amici benemeriti (e di cui al Titolo II, artt. 7 e 8), rinumerando quindi gli articoli successivi; ----
- dettagliare meglio il Titolo VI, relativo alle modifiche di Statuto, per quanto riguarda la procedura (nuovo art. 23, comma 2) nonchè per quanto concerne i tempi dell'eventuale vacanza istituzionale durante l'approvazione del nuovo Statuto da parte degli Enti competenti. -----

Dà quindi sommaria lettura delle parti che dovrebbero modificare il vigente statuto e propone all'Assemblea l'approvazione del nuovo testo dello Statuto, composto da numero 23 (ventitre) articoli, invitandola a deliberare in merito. -----

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, con il voto favorevole di numero 34 (trentaquattro) Soci presenti e o rappresentati, contrario nessuno ed astenuto 1 (uno), espresso peralzata di mano, -----

----- DELIBERA -----

di approvare un nuovo testo dello Statuto dell'Istituto, composto da numero 23 (ventitré) articoli, singolarmente e complessivamente, nella formulazione proposta dal Presidente. --

La stessa Assemblea, con la maggioranza di che sopra, delibera altresì di dare ampio mandato al medesimo Presidente, affinché quest'ultimo proceda alla trasmissione del nuovo testo di Statuto a tutti gli Organi competenti, autorizzandolo, nel contempo, ad apportare allo stesso Statuto tutte le soppressioni, modifiche, aggiunte e precisazioni non sostanziali e comunque richieste dalle Pubbliche Autorità. -----

Il Presidente consegna quindi, a me notaio, il testo del predetto nuovo Statuto, nella sua redazione aggiornata, che viene allegato, previa espressa dispensa avutane dal Presidente, presente l'Assemblea, dal darne lettura, al presente atto, sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale. -----

Null'altro essendovi da deliberare in ordine al primo punto dell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta e scioglie l'Assemblea, relativamente al predetto primo punto in discussione all'ordine del giorno, alle ore diciassette e minuti cinque. -----

Su di che io notaio ho redatto il presente verbale scritto, in parte con mezzi meccanici da persone di mia fiducia ed in parte completato a mano da me notaio su sei pagine e parte della presente settimana di due fogli e come appresso sottoscritto, previa lettura da me notaio datane, presente l'Assemblea, al presidente il quale, da me interpellato, lo approva dichiarandolo conforme alle sue volontà ed alle sue dichiarazioni e lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti quindici. -----

F.to Paolo SOMMELLA -----

F.to Guido TOMAZZOLI, notaio. -----

----- ALLEGATO "A" AL REP. 16.767 RACC. 5.879 -----

----- ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI onlus -----



----- STATUTO -----

Titolo I -----

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE -----

Art. 1 - Denominazione e sede -----

1. L'Istituto Nazionale di Studi Romani è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale. -----
2. Ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10 e seguenti, nella propria denominazione e nelle comunicazioni rivolte al pubblico l'Istituto utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". -----
3. L'Istituto ha sede in Roma. Sezioni possono essere istituite in altre città d'Italia e all'estero; i rapporti fra l'Istituto e le sezioni sono disciplinati da apposito regolamento. -----
4. Presso l'Istituto possono essere istituiti o ospitati, con gestione autonoma, fondazioni, centri, comitati, concorsi, premi, ecc., aventi un proprio Statuto o un proprio regolamento, nei quali siano contemplati anche i rapporti con Istituzioni quali l'Istituto Nazionale di Studi Romani. Nello specifico tali rapporti con detto Istituto devono essere disciplinati da accordi formali, i quali, se del caso, devono prevedere in modo proporzionale il concorso alle spese di utenze e di servizi comuni. -----

Art. 2 - Finalità -----

L'Istituto Nazionale di Studi Romani - onlus promuove e favorisce iniziative scientifiche, culturali e artistiche riguardanti Roma dall'antichità ad oggi con il divieto di svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. -----

Art. 3 - Attività -----

1. L'attività dell'Istituto è volta esclusivamente all'arricchimento culturale della collettività ed è priva di intenti lucrativi. -----
2. In attuazione diretta delle proprie finalità, l'Istituto: -----
 - promuove ricerche, convegni, corsi -----
 - istituisce borse di studio -----
 - bandisce concorsi -----
 - fornisce pareri ad enti pubblici e privati -----
 - cura pubblicazioni -----
 - svolge attività di formazione a vari livelli -----
 - svolge ogni attività connessa o accessoria, nel rispetto dei limiti sopra precisati -----

Titolo II. -----

SOCI, CORRISPONDENTI SCIENTIFICI E AMICI BENEMERITI -----

Art. 4 - Soci -----

1. L'Istituto è composto da cinquanta Soci ordinari e da Soci onorari ed emeriti in numero massimo di venti. -----
La qualità di Socio dell'Istituto si acquisisce mediante no-

mina da parte dell'Assemblea secondo le modalità previste dagli artt. 11 e 12 e viene meno per dimissioni volontarie, decadenza o decesso. -----

2. I Soci ordinari sono scelti fra i cultori di studi relativi a Roma nei suoi vari aspetti ed epoche. -----

3. I Soci onorari sono scelti fra le persone che abbiano acquisito titoli di eccezionale valore e risonanza negli studi che formano oggetto dell'attività dell'Istituto. -----

4. I Soci emeriti sono coloro che hanno contribuito particolarmente alla vita dell'Istituto. -----

5. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Istituto; ciascun Socio in particolare, ha diritto a partecipare alla vita dell'Istituto. -----

Art. 5 - Dimissioni -----

Le dimissioni volontarie devono essere comunicate per lettera raccomandata al Presidente e, nella prima seduta utile, l'Assemblea delibera in merito. -----

Art. 6 - Decadenza -----

Si ha decadenza da Socio ordinario in caso di mancata partecipazione a quattro sedute assembleari consecutive senza che si sia delegato alcuno in propria vece o che l'assenza sia giustificata. Un richiamo scritto viene inviato dal Presidente dopo la terza assenza consecutiva. Un'eventuale assenza, anche a seguito di detto richiamo è condizione per la pronuncia della decadenza da parte dell'Assemblea. -----

La decadenza deve essere obbligatoriamente comminata nei confronti dei Soci ordinari e può essere comminata nei confronti degli altri Soci. -----

Art. 7 - Corrispondenti scientifici -----

L'Istituto sceglie tra i cultori di studi inerenti ai propri settori d'interesse, entro il numero massimo di settanta, i Corrispondenti scientifici con i quali intende intrattenere stabili rapporti di collaborazione. -----

Art. 8 - Amici benemeriti -----

Vengono eletti come Amici benemeriti coloro che contribuiscono in maniera significativa alla vita economica dell'Istituto. -----

Titolo III. -----

ORGANI -----

Art. 9 - Organi sociali dell'Istituto -----

Sono organi sociali dell'Istituto: -----

a. l'Assemblea -----


b. il Presidente -----

c. la Giunta Direttiva -----

d. il Collegio dei Revisori dei Conti -----

Art. 10 - L'Assemblea. Composizione e compiti -----

1. L'Assemblea è formata dall'insieme dei Soci ordinari, onorari ed emeriti. A ciascuno di essi spetta un voto. -----



2. Essa delibera sulle attività dell'Istituto, sul bilancio preventivo, sul rendiconto certificato dai Revisori dei Conti, sulle spese straordinarie, sulle modifiche statutarie e regolamentari e su quanto riguarda il patrimonio dell'Istituto. -----

3. L'Assemblea nomina i Soci nelle loro diverse qualifiche, i Corrispondenti scientifici e, quando ne ricorrano gli estremi, gli Amici benemeriti, secondo le norme di cui all'art. 11. -----

Art. 11 - Convocazioni, deleghe, validità e definizione del quorum -----

1. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno, nel primo, nel secondo e nel quarto trimestre, e in seduta straordinaria ogni altra volta che venga deliberato dalla Giunta Direttiva o ne venga fatta richiesta scritta al Presidente da almeno quindici Soci. -----

2. La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata agli interessati, con ordine del giorno scritto, anche con strumenti telematici, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione laddove non diversamente indicato dal presente Statuto. -----

3. È ammessa la delega per il voto da parte di Soci impossibilitati ad intervenire personalmente. -----

4. Alla stessa persona non possono essere conferite più di due deleghe. -----

5. È escluso il voto per corrispondenza. -----

6. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea, se non diversamente stabilito dalla legge e o nel corpo del presente Statuto, è necessaria in prima convocazione la presenza, personale o per delega, di un quorum costitutivo pari alla metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che potrà tenersi anche lo stesso giorno della prima convocazione purché sia trascorsa almeno un'ora, l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di presenti. -----

7. Quando si debba procedere a nomine di nuovi Soci, Corrispondenti scientifici e Amici benemeriti o ad elezioni di cariche sociali, nonché per le modifiche di Statuto, il quorum costitutivo rimane fissato, anche in seconda convocazione, alla metà più uno dei soci. -----

8. Le deliberazioni di cui al c. 7 sono prese secondo un quorum fissato alla metà più uno dei votanti. I Soci che presentano formale giustificazione della propria assenza non accompagnata da delega, hanno riconoscimento ai fini del rischio di decadenza ma non concorrono alla definizione del quorum. -

Art. 12 - Attribuzioni delle Assemblee ordinarie -----

1. Nella seduta ordinaria, che ha luogo nel primo trimestre dell'anno, vengono sottoposti all'Assemblea la relazione dell'opera svolta e il rendiconto per l'esercizio finanziario scaduto con il decorso 31 dicembre; nella terza seduta ordinaria, che è tenuta nel quarto trimestre, vengono deliberati

il programma dei lavori e il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario che inizierà con il successivo 1° gennaio. -

2. Nella seduta ordinaria, che ha luogo nel secondo trimestre dell'anno, la Giunta Direttiva comunica all'Assemblea i nominativi dei Soci ordinari per i quali si siano verificate una o più delle cause di cui al precedente art. 6, perché ne venga deliberata conseguentemente l'esclusione. -----

3. Nel caso vi siano vacanze di posti rispetto al numero massimo fissato nel presente statuto, l'Assemblea delibera se sia da procedere alla nomina di nuovi Soci ordinari e Corrispondenti Scientifici e, in caso positivo, sul numero dei posti da assegnare per nuove nomine, determinando, se necessario per la funzionalità dell'Istituto, anche le aree disciplinari nell'ambito delle quali i nuovi Soci ordinari dovranno essere scelti. -----

4. Le nomine hanno luogo nella seduta ordinaria che è tenuta nel quarto trimestre dell'anno. All'inizio del trimestre il Presidente invita ciascun Socio ad avanzare proposte motivate di nomi di studiosi, in numero non superiore a quello delle nomine da effettuare, fissando la data di scadenza entro cui tali proposte devono essere presentate. Dopo tale data, il Presidente comunica ai Soci i nomi che sono stati presentati, con le relative motivazioni e il numero dei proponenti, fissando un ulteriore termine per l'eventuale adesione di altri Soci a designazioni già pervenute o per consentire nuove designazioni. -----

5. Sui nomi presentati, secondo la procedura fissata nel comma precedente, da almeno cinque proponenti, l'Assemblea effettua le nomine mediante votazione a scrutinio segreto. ----

6. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. L'elezione non è valida se il numero dei voti ottenuti è inferiore al quorum deliberativo ovvero alla metà più uno dei votanti. Nel caso non si raggiunga tale quorum le votazioni saranno ripetute fino a quando si sia raggiunto il numero dei voti richiesti. -----

7. La nomina dei Soci onorari ed emeriti viene proposta all'Assemblea dalla Giunta Direttiva. Per tale nomina occorre il raggiungimento di un quorum deliberativo pari alla metà più uno dei votanti. -----

8. Nella votazione alla carica di Revisore dei Conti vengono eletti i Soci che conseguono il maggior numero di voti. -----

9. Le votazioni hanno luogo ordinariamente per appello nominale o per alzata di mano; a richiesta anche di un solo Socio possono aver luogo a scrutinio segreto. -----

10. Le votazioni riferentisi a persone vengono sempre effettuate a scrutinio segreto. -----

Art. 13 - Assemblea per la nomina del Presidente e della Giunta Direttiva -----

1. La seduta per l'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta Direttiva ha luogo ogni triennio entro il secon-

do trimestre dell'anno, fatto salvo quanto previsto dal Tit. VI, art. 23 comma 4. -----

2. Nelle votazioni per l'elezione alla carica del Presidente, la nomina ha luogo in primo scrutinio quando si sia raggiunto un numero di suffragi pari ai due terzi dei presenti votanti. Non raggiungendosi tale quorum, la votazione viene ripetuta. Qualora neanche con la seconda votazione esso sia raggiunto, l'elezione è rinviata ad una terza convocazione, mezz'ora dopo; è eletto Presidente colui che raccoglie il maggior numero di voti. -----

3. Nelle votazioni per le elezioni alla carica di Consigliere vengono eletti i Soci che conseguono il maggior numero di voti. -----

4. Qualora si verificano vacanze nella presidenza o nella composizione della Giunta Direttiva, si procederà, nell'Assemblea immediatamente successiva, fatto salvo quanto previsto all'23 c.4, alle elezioni necessarie affinché l'organo dirigente dell'Istituto sia riportato al numero prescritto. Tale norma potrà non venire applicata qualora le vacanze si verificano nel semestre precedente alla scadenza del triennio. -----

Art. 14 - Il Presidente -----

1. Il Presidente è eletto, preferibilmente tra i Soci ordinari, ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto. -----

2. Resta in carica tre anni e può essere rieletto per i due mandati successivi dopo i quali non è rieleggibile per la stessa carica se non trascorsi tre anni. Convoca e presiede sia l'Assemblea sia la Giunta Direttiva, delle quali stabilisce l'ordine del giorno. Dirige lo svolgimento dell'attività dell'Istituto e provvede all'amministrazione ordinaria delle entrate e delle spese secondo le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci e i bilanci da essa approvati; vigila sulla conservazione del patrimonio; firma, unitamente con il Tesoriere, gli ordini di pagamento. -----

3. Decide su questioni che possono venirgli demandate dalla Assemblea e dalla Giunta Direttiva. -----

4. Può, entro i limiti previsti dal bilancio, e su parere conforme della Giunta Direttiva, dar corso ad iniziative richieste da speciali occasioni o da particolari contingenze. -----

5. Nelle votazioni della Giunta in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. -----

6. La carica di Presidente non è retribuita. -----

Art. 15 - La Giunta Direttiva -----

1. La Giunta Direttiva è composta dal Presidente e da sei Consiglieri, tra i quali elegge uno con funzioni di Vice Presidente, uno di Tesoriere ed un altro di Sostituto Tesoriere designati dalla Giunta stessa, e dal Direttore dell'Istituto, il quale esprime parere consultivo. -----

2. La Giunta Direttiva collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni; delibera sulle questioni che le

vengono eventualmente delegate dall'Assemblea; autorizza il Presidente a stare in giudizio; delibera sul regolamento mediante il quale sono stabiliti lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale comunque occorrente per le esigenze funzionali dell'Istituto; nomina e amministra il personale dell'Istituto ed esercita la potestà disciplinare sul personale medesimo. -----

1. I Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti per i due mandati successivi dopo i quali non sono rieleggibili per la stessa carica se non trascorsi tre anni. -----

2. Qualora nel corso del triennio si verificano vacanze nelle cariche le nuove elezioni hanno validità limitata al periodo residuo del triennio. -----

3. Anche la carica di consigliere non è retribuita. -----

Art. 16 - Il Vice Presidente -----

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, o per sua delega. -----

Art. 17 - Il Tesoriere e il Sostituto Tesoriere -----

1. Il Consigliere Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa dell'Istituto, e firma congiuntamente con lui gli ordini di pagamento. -----

2. Il Sostituto Tesoriere gli subentra in caso di assenza o di impedimento, o per sua delega. -----

Art. 18 - Il Direttore -----

Il Direttore dell'Istituto interviene alle sedute della Giunta Direttiva e dell'Assemblea e ne redige i verbali. Sovrintende al personale. Regola l'attività degli uffici in esecuzione dei programmi deliberati. -----

Art. 19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti. Eleggibilità e composizione -----

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 5 membri effettivi e da 2 supplenti; tra i componenti effettivi tre sono eletti dall'Istituto, uno è nominato dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo ed uno è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. -----

2. L'Assemblea elegge, preferibilmente tra i Soci ordinari, i tre componenti effettivi ed i due supplenti. I supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento definitivo dei primi. -----

3. I Revisori dei Conti nominati dall'Assemblea durano in carica tre anni e possono essere rieletti. -----

4. I Revisori di nomina interna, insieme a quelli nominati dai due Ministeri, riferiscono annualmente alla fine dell'esercizio finanziario con relazione scritta all'Assemblea, e al Presidente in qualunque tempo su sua richiesta. -----

Titolo IV. -----

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO -----

Art. 20 - Il Bilancio -----

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina

il 31 dicembre. Per ciascun esercizio vengono predisposti dal Presidente di concerto con la Giunta Direttiva e approvati dall'Assemblea il bilancio di previsione entro il 30 novembre dell'esercizio precedente ed il bilancio consuntivo entro il 30 aprile. -----

2. Eventuali avanzi di gestione, utili e sopravvenienze attive, comunque denominate, non potranno essere in alcun modo distribuiti ai Soci, anche in forma indiretta - a meno che ciò non sia imposto per legge - e dovranno essere impiegati nella realizzazione delle attività di cui all'articolo 3; parimenti non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, fondi, riserve e o quote di patrimonio durante la vita dell'Istituto. -----

3. L'Istituto invia al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo copia del bilancio preventivo e del rendiconto entro i termini previsti dalla normativa di legge. Invia inoltre entro il 31 gennaio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. -----

Titolo V. -----

PATRIMONIO -----

Art. 21 - Patrimonio -----

Il patrimonio dell'Istituto è costituito: -----

- a) dai beni descritti nell'inventario e dalle attività esistenti in bilancio; -----
- b) da contributi da parte dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune di Roma e di ogni altro ente pubblico e privato; -----
- c) dal fondo patrimoniale; -----
- d) da ogni altro eventuale assegno o provento. -----

Art. 22 - Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente -----

In caso di scioglimento dell'Istituto il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

Titolo VI. -----

MODIFICHE ALLO STATUTO -----

Art. 23 -----

1. Le modifiche al presente Statuto debbono essere proposte dalla Giunta Direttiva o da almeno quindici Soci. Devono essere comunicate a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea in cui saranno discusse mediante invio, unitamente all'avviso di convocazione, dei due testi a fronte, ossia di quello dello Statuto vigente e di quello del quale si propone l'approvazione. In detta Assemblea costituiranno il primo punto dell'ordine del giorno. -----

2. Le deliberazioni dell'Assemblea in proposito sono valide se prese secondo il quorum previsto dal Tit. III, art. 11, c.8. -----

3. Le modifiche allo Statuto votate dall'Assemblea sono sottoposte agli Organi competenti per l'approvazione. -----

4. Norma transitoria -----

Se il Presidente e la Giunta direttiva vengono a scadere nel corso della procedura prevista per le modifiche di Statuto, le loro funzioni sono prorogate fino alla conclusione della procedura medesima. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del nuovo Statuto il Presidente, sentita la Giunta, convoca l'Assemblea per l'elezione delle nuove cariche sociali. -----

F.to Paolo SOMMELLA -----

F.to Guido TOMAZZOLI, notaio. -----

Copia conforme all'originale che si rilascia

in carta CONFORME ALL' ORIGINALE

all' ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI

per REO CONSENTO

ROMA, 22 DICEMBRE 2015



